



Proposta di legge n. 311/10[^] di iniziativa del consigliere G. Giudiceandrea recante: “Ulteriori modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n.35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale)”

RELATORE: DOMENICO BEVACQUA

IL FUNZIONARIO IN P.O
ITALIA ROSCITANO

IL PRESIDENTE
F.TO DOMENICO BEVACQUA



Consiglio Regionale della Calabria

IV Commissione

Assetto e utilizzazione del territorio e Protezione dell'ambiente

Proposta di legge n. 311/10^A di iniziativa del consigliere G. Giudiceandrea recante: " Ulteriori modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n.35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale)."

Proponente: G. Giudiceandrea.

Depositata presso la Segreteria Assemblea del Consiglio regionale il 04.01.2018.

Assegnata in data 04.01.2018 alla IV Commissione per l'esame di merito ed alla II per il parere.

Testo licenziato dalla IV Commissione nella seduta del 18 gennaio 2018.

Parere favorevole della II Commissione espresso nella seduta del 30 gennaio 2018

Relazione illustrativa

Il testo della proposta di legge n. 311/10^A, licenziato dalla IV Commissione del Consiglio regionale in data 18 gennaio 2018, è composta da 7 articoli, che modificano la Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 "Norme per i servizi di trasporto pubblico locale".

L'articolo 1 della proposta di legge, di modifica dell'art 11 della l.r. n. 35/2015, è composto da 2 commi.

Il comma 1, mira a superare la previsione di stazioni di monitoraggio fisse della qualità dell'aria in tutti i Comuni sopra i 15.000 abitanti, per come previsto, dal d.lgs n. 155 del 2010, che recepisce la direttiva 2008/50/CE, relativa alla "qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita In Europa".

Il comma 2 fissa i trasferimenti relativi alle spese di funzionamento dell'Osservatorio della mobilità dal 16 per cento al 12 per cento.

L'articolo 2, della proposta di legge, modifica l'articolo 13 della l. r. n. 35/2015, ovvero la *governance* dell'Autorità Regionale dei Trasporti (ART-CAL), adegua le disposizioni normative, per attribuire le indennità al Presidente Art-Cal. Il medesimo articolo, prevede, inoltre, la possibilità di nominare un Vicepresidente ed ancora, prevede che il Comitato Istituzionale dell'ART-Cal possa delegare alcune funzioni al Presidente. Il medesimo articolo interviene anche a semplificare le procedure di elezione dei componenti del Comitato Istituzionale. Viene, inoltre, sostituita la funzione del Segretario generale di ART-Cal, con un Direttore e un Vicedirettore, per i quali viene formulata la definizione delle funzioni. Infine, l'intervento de quo, definisce le funzioni del personale di ART-CAL, e prevede la possibilità per l'ente di avere una autonoma dotazione di personale, oltre che la facoltà di avvalersi del patrocinio gratuito dell'Avvocatura regionale. Vengono inoltre, incrementate le spese di funzionamento dell'ART-Cal.

Viene, introdotto all'articolo 13 della l. r. n. 35/2015 il comma 10 bis, che disciplina la possibilità di delega ai funzionari dell'ART-Cal di atti a contenuto meramente vincolato. En ancora, viene, altresì inserito all'articolo 13 della l. r. n. 35/2015 il comma 18 bis, che specifica in maniera espressa che all'ART-Cal, in quanto ente strumentale partecipato dalla Regione Calabria, non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, comma 8, della l.r. n. 69/2012.

L'articolo 3, modifica gli articoli 15 e 20 della l. r. n. 35/2015 e nello specifico interviene per trasferire la competenza della definizione dei criteri per l'Istituzione degli ambiti territoriali (art. 15) dall'Assemblea al Comitato istituzionale di ART-Cal. Il comma 2, invece, precisa disposizioni legislative, rendendole compatibili con le misure emanate dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

L'articolo 4, modifica l'articolo 21 della l. r. n. 35/2015 ed in particolare al comma 1 viene adeguata la disposizione normativa alle previsioni dell'articolo 27 del D.L. 50/2017; al comma 2 vengono incrementate le spese di funzionamento dell'ART-Cal.

L'articolo 5, interviene per modificare l'articolo 23 della l.r. n. 35/2015 e si compone di 2 commi. Il comma 1 mantiene l'indipendenza e separazione delle funzioni relativamente a quelle attribuite al Revisore dei conti di ART-Cal; il secondo comma, prevede una modifica transitoria, nelle more della costituzione della Agenzia regionale reti e mobilità.

L'articolo 6 inserisce l'articolo 21 bis alla legge regionale n. 35/2015 e rappresenta un adeguamento alle disposizioni normative del bilancio di previsione per gli anni 2018-2020.

L'articolo 7 sancisce l'entrata in vigore della legge, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale telematico della

Regione Calabria.

Relazione finanziaria:

Articolo 1:

Il comma 1 non comporta l'insorgenza di nuova spesa o variazioni di spesa in quanto prevede esclusivamente modifiche ordinamentali.

La modifica al comma 2 prevede una riduzione dall'attuale 16% al 12% della quota destinata all'Osservatorio, delle risorse finanziarie per il funzionamento dell'Osservatorio, dell'ART-CAL e dell'Agenzia Reti e Mobilità. Congiuntamente alla modifica di cui all'Articolo 4 comma 2 della presente proposta di legge, che incrementa le risorse finanziarie per il funzionamento dell'Osservatorio, dell'ART-CAL e dell'Agenzia Reti e Mobilità, ha l'effetto di lasciare invariate in valore assoluto le somme trasferite all'Osservatorio.

Nella seguente tabella è riportato un esempio di calcolo.

	Aliquote previste dalla legge Regionale 31 Dicembre 2015, n° 35		Spese di funzionamento per 1.000.000 € di spesa per servizi		
	Vigente	Proposta	Vigente	Proposta	Variazione
Complessiva (comma 3, Articolo 21)	0,60%	0,80%	€ 6.000,00	€ 8.000,00	+33,3%
ART-CAL	20%	40%	€ 1.200,00	€ 3.200,00	+166,7%
Agenzia	64%	48%	€ 3.840,00	€ 3.840,00	-
Osservatorio TPL	16%	12%	€ 960,00	€ 960,00	-

Articolo 2:

Le modifiche previste dall'Articolo 2 che hanno impatto finanziario sono di seguito elencate.

In primis, nell'Articolo si prevede un trattamento economico per il Presidente di ART-CAL, nella misura dei 2/3 del trattamento economico riservato a un Assessore Regionale esterno (non Consigliere). Riferendo la quantificazione a un Assessore esterno, il costo mensile derivante dalle indennità è di 85.200,00 €/anno (vedi nota allegata del Settore Risorse Umane del Consiglio Regionale). La spesa insorgente è dunque 56.800 €/anno.

Inoltre è previsto un trattamento economico per il Direttore e per il Vicedirettore di ART-CAL equiparato a quello previsto per i dirigenti di settore della Giunta regionale, nella misura massima. Al solo Direttore spetta una maggiorazione del 20 per cento. Dunque, essendo il costo associato alla retribuzione annua lorda di un Dirigente di Settore al massimo pari a € 124.419,67 (vedi nota allegata del Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane e Controlli della Regione Calabria), si genera un costo pari a 273.723,27 €/anno.

E' prevista inoltre la possibilità per ART-CAL di avere una propria dotazione organica di personale. Ciò comporta una spesa che è strettamente proporzionale al numero di dipendenti di cui ART-CAL intende dotarsi. Tenuto conto che il costo complessivo di un funzionario regionale (D6) è stimato in € 42.868,7 (vedi nota allegata del Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane e Controlli della Regione Calabria) e quello di una figura regionale di categoria A1, e che si stima una dotazione organica propria per ART-CAL di 6 unità, (1 di categoria A1 e 5 di categoria D6) il costo corrispondente risulta pari a circa 238.908,80 €/anno.

Va evidenziato inoltre che l'Articolo prevede la possibilità che ART-CAL possa avvalersi del patrocinio gratuito dell'Avvocatura regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 8 bis, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito in legge 6 giugno 2013, 64. Da tale modifica dalla quale potrebbe derivare una riduzione di costi, non discendono variazioni che incidono sugli oneri della presente legge.

Nell'articolo è inoltre previsto l'introduzione del comma 18 bis all'articolo 13 della l.r. 35 del 31 dicembre 2015, il quale specifica che ART - CAL, in quanto ente strumentale partecipato dalla Regione Calabria, non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, comma 8, della l.r. n. 69/2012, a mente del quale gli enti regionali si avvalgono dell'Organismo indipendente di valutazione della Regione, pertanto ART-CAL ricorrerà in sostituzione a un Organo Monocratico esterno. I costi associati al ricorso all'Organo Monocratico, per effetto della modifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n) sono stimati nel valore massimo 2.7519,59 €/anno.

La modifica al comma 1 lettera m) prevede un aumento dall'attuale 20% al 40%, della quota destinata ad ART-CAL, delle risorse finanziarie per il funzionamento dell'Osservatorio, dell'ART-CAL e dell'Agenzia Reti e Mobilità. Congiuntamente alla modifica di cui all'Articolo 4 comma 2 della presente proposta di legge, che incrementa le risorse finanziarie per il funzionamento dell'Osservatorio, dell'ART-CAL e dell'Agenzia Reti e Mobilità, ha l'effetto di aumentare in valore assoluto le somme trasferite ad ART-CAL del 166,7% portandole al 266,7% del valore attualmente previsto e cioè € 596.951,67 per il 2018, per il 2019 e per il 2020.

La modifica al comma 1 lettera o) prevede una riduzione dall'attuale 64% al 48% della quota destinata all'Agenzia Reti e Mobilità, delle risorse finanziarie per il funzionamento dell'Osservatorio, dell'ART-CAL e dell'Agenzia Reti e Mobilità. Detta variazione, congiuntamente alla modifica di cui all'Articolo 4 comma 2 della presente proposta di legge, che incrementa le risorse finanziarie per il funzionamento dell'Osservatorio, dell'ART-CAL e dell'Agenzia Reti e Mobilità, ha l'effetto di lasciare invariate in valore assoluto le somme trasferite all'Agenzia.

Nella seguente tabella è riportato un esempio di calcolo.

	Aliquote previste dalla legge Regionale 31 Dicembre 2015, n° 35		Spese di funzionamento per 1.000.000 € di spesa per servizi		
	Vigente	Proposta	Vigente	Proposta	Variazione
Complessiva (comma 3, Articolo 21)	0,60%	0,80%	€ 6.000,00	€ 8.000,00	+33,3%
ART-CAL	20%	40%	€ 1.200,00	€ 3.200,00	+166,7%
Agenzia	64%	48%	€ 3.840,00	€ 3.840,00	-
Osservatorio TPL	16%	12%	€ 960,00	€ 960,00	-

Articolo 3:

L'Articolo non comporta l'insorgenza di nuova spesa o variazioni di spesa in quanto prevede modifiche esclusivamente di carattere ordinamentale.

Articolo 4:

Il comma 1 non comporta l'insorgenza di nuova spesa o variazioni di spesa in quanto prevede modifiche esclusivamente di carattere ordinamentale.

La modifica di cui al comma 2, già trattata ai precedenti punti, incrementa le risorse finanziarie per il funzionamento dell'Osservatorio, dell'ART-CAL e dell'Agenzia Reti e Mobilità. Aumenta, infatti, dallo 0,6% allo 0,8% l'aliquota da applicare alle risorse iscritte in bilancio e destinate al trasporto pubblico locale e ai ricavi tariffari per calcolare le risorse da trasferire ai tre soggetti. I ricavi tariffari sono stati stimati in € 52.473.572,53 annui sulla base delle previsioni dell'ultimo programma pluriennale del trasporto pubblico locale 2017-2019 approvato con DGR 578/2016.

Ne consegue un incremento di risorse trasferite ad ART-CAL pari a € 596.951,67 per il 2018, per il 2019 e per il 2020.

Articolo 5:

L'Articolo non comporta l'insorgenza di nuova spesa o variazioni di spesa in quanto prevede modifiche esclusivamente di carattere ordinamentale.

La modifica esclude dai compiti del commissario di ART-Cal quelli previsti per il Revisore dei Conti, ma i costi relativi a tale figura erano già previsti nella l.r. 35/2015 nella sua versione originaria. Non sono pertanto a tale modifica associati incrementi di spesa per il funzionamento dell'ART-CAL.

Articolo 6:

L'articolo 6 specifica le variazioni di carattere finanziario che discendono dalla presente legge e precisa che i maggiori oneri, complessivamente determinati in euro 596.951,67 trovano copertura nella riduzione dello stanziamento del capitolo U0222210701, allocato alla missione 10, programma 02, del bilancio di previsione 2018/2020.

Detti importi, poi, verranno allocate, nell'ambito della stessa Missione e del medesimo programma, al capitolo U9100200401.

TABELLA FINANZIARIA

Programma/capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
PROGRAMMA U.10.02 – capitolo U0222210701	- 596.951,67	- 596.951,67	- 596.951,67
PROGRAMMA U.10.02 – capitolo U9100200401	+ 596.951,67	596.951,67	596.951,67

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: "Ulteriori modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n.35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale)"

Tab.1 – Oneri finanziari:

Art.	Comma	Descrizione spesa	Tipologia I o C	Carattere temporale	Importo 2018	Importo 2019	Importo 2020
------	-------	-------------------	-----------------	---------------------	--------------	--------------	--------------

				A o P			
2	1	Presidente ART-CAL	C	P	€ 56.800,00	€ 56.800,00	€ 56.800,00
2	1	Direttore e Vicedirettore ARTCAL	C	P	€ 273.723,27	€ 273.723,27	€ 273.723,27
2	1	Dipendenti ART-CAL	C	P	€ 238.908,80	€ 238.908,80	€ 238.908,80
2	1	Ricorso a Organo Monicratico in luogo di OIV	C	P	€ 27.519,59	€ 27.519,59	€ 27.519,59
2		TOTALE	C	P	€ 596.951,67	€ 596.951,67	€ 596.951,67

Tab.2 - Copertura finanziaria:

n. U/Capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
U0222210701	€ 596.951,67	€ 596.951,67	€ 596.951,67	€ 1.790.854,99

Ulteriori modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n.35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale)

Art. 1

Modifiche all'articolo 11 della l.r. 35/2015

1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale) è sostituita dalla seguente:

"g) acquisisce i dati relativi al monitoraggio dei parametri di inquinamento atmosferico, effettuati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria (Arpaca) con particolare riferimento ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa).".

2. Al comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 35/2015 le parole "16 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12 per cento".

Art. 2

Modifiche all'articolo 13 della l.r. 35/2015

1. All'articolo 13 della l.r. 35/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

1) dopo la parola "esclusione" sono aggiunte le seguenti: "del Presidente e";

2) alla fine del primo periodo sono inseriti i seguenti: "Al Presidente è dovuta una indennità di carica pari ai due terzi delle indennità dei componenti della Giunta regionale.";

b) al comma 5:

Dopo la parola "delegati" sono aggiunte le seguenti: "e svolge le funzioni previste dal presente articolo";

c) al comma 6:

1) dopo la parola "funzioni" sono aggiunte le seguenti: "e lo stesso trattamento economico";

2) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

"d) assume le funzioni che gli sono delegate dal Comitato istituzionale;

e) può nominare fra i componenti del Comitato istituzionale un Vicepresidente, con funzioni vicarie, che assolve le stesse funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo. La nomina, fatta salva la revoca anticipata, produce effetti entro i limiti della durata del mandato del Presidente e del mandato del componente del Comitato esecutivo nominato.";

d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7 bis. La designazione e le elezioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 7 sono effettuate dagli aventi diritto in sede di Assemblea, contestualmente alle elezioni di cui alla lettera f) dello stesso comma, qualora ne ricorrano le circostanze.";

e) l'ultimo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente:

"Il Comitato istituzionale esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare, adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza agli indirizzi impartiti all'attività amministrativa e della gestione ai risultati. Spetta in ogni caso al Comitato istituzionale la determinazione degli aspetti concernenti la qualità, quantità e modalità di espletamento dei servizi.";

f) il comma 9 è sostituito dai seguenti:

"9. Ai dirigenti dell'ART-CAL spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

9 bis. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 9, sono riservati al Direttore dell'ART-CAL:

- a) l'attuazione di tutti gli atti adottati del Comitato istituzionale nell'ambito delle proprie competenze;
- b) l'istruttoria delle delibere del Comitato istituzionale;
- c) l'attestazione di legittimità e regolarità amministrativa e contabile delle deliberazioni del Comitato istituzionale;
- d) le determinazioni in materia di liti attive e passive nonché di conciliazioni e transazioni;
- e) la partecipazione alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e la cura dell'attuazione, verificandone il rispetto da parte dei dipendenti;
- f) le informazioni al soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e le specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- g) il monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e l'adozione dei provvedimenti motivati di rotazione del personale nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

9 ter. Il Direttore, e l'eventuale Vice-Direttore, sono nominati con atto motivato, su proposta del Presidente dell'ART-CAL, dal Presidente della Giunta regionale, prioritariamente fra i dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta regionale della Calabria, previa pubblicazione di apposito avviso. Gli incarichi hanno la durata di anni quattro, prorogabili per una sola volta. Il Dirigente regionale nominato è collocato, dalla Giunta regionale, in distacco funzionale presso ART-CAL. Nell'ipotesi di mancata individuazione del dirigente regionale, all'esito della procedura di cui sopra, si procede nelle forme e nei termini di cui all'articolo 19 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Nel caso di vacanza di entrambe le cariche le funzioni di Direttore possono essere affidate, in reggenza, con deliberazione della Giunta regionale, a un dirigente della Regione.

9 quater. Il trattamento economico del Direttore, anche in distacco funzionale, e del Vicedirettore dell'ART-CAL è equiparato a quello previsto per i dirigenti di settore della Giunta regionale, nella misura massima. Al solo Direttore spetta una maggiorazione del 20 per cento.";

g) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

"10. Per lo svolgimento delle proprie funzioni l'ART-CAL può avvalersi, oltre che di una propria dotazione organica di personale, anche di personale appartenente alla Regione, ai suoi enti strumentali e agli enti locali, in posizione di distacco funzionale anche parziale.

10 bis. Ai funzionari dell'ART-CAL può essere delegata l'adozione di atti di mero accertamento, a contenuto vincolato o meramente esecutivi";

h) al comma 11 le parole: "Il personale del Nucleo ispettivo è individuato, con atto organizzativo della Giunta regionale, fra i dirigenti e i dipendenti" sono sostituite dalle seguenti: "Per il funzionamento del Nucleo ispettivo l'ART-CAL si avvale anche di personale";

i) al comma 12 le parole "Segretario generale" sono sostituite dalla seguente: "Direttore";

j) al comma 13 la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) segnala la necessità, ove ne ricorrano le circostanze, di incrementare le percentuali di cui al comma 16;"

k) dopo il comma 13 è inserito il seguente:

"13 bis. L'ART-CAL può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 8 bis, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.";

l) al comma 17 le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti:"40 per cento";

m) al comma 18 è aggiunto il seguente:

"18 bis. All'ART-CAL, in quanto ente strumentale partecipato dalla Regione Calabria, non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, comma 8, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69.";

n) al comma 26 le parole "64 per cento" sono sostituite dalle seguenti:"48 per cento".

Art. 3

Modifiche agli articoli 15 e 20 della l.r. 35/2015

1. All'articolo 15 della l.r. 35/2015 la parola "Assemblea" è ovunque sostituita dalle seguenti: "Comitato istituzionale".

2. Al comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 35/2015 le parole "al prezzo" sono sostituite dalle seguenti: "in base al valore".

Art. 4

Modifiche all'articolo 21 della l.r. 35/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 35/2015 le parole "al raggiungimento degli obiettivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai criteri".

2. Il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 35/2015 è sostituito dal seguente:

"3. Le risorse finanziarie per il funzionamento dell'ART-CAL, dell'Agenzia regionale reti e mobilità e dell'Osservatorio della mobilità, nelle misure previste dall'articolo 11, comma 4, e dall'articolo 13, commi 17 e 26, sono garantite nei seguenti modi:

- a) sul bilancio regionale, in misura dello 0,8 per cento della spesa corrente per i servizi gravante sullo stesso bilancio;
- b) sul bilancio regionale, in misura dello 0,8 per cento dei ricavi tariffari netti dei servizi di trasporto pubblico locale così come previsti dall'ultimo Programma pluriennale del trasporto pubblico locale approvato prima della redazione del bilancio di previsione ovvero, in mancanza, in misura uguale all'ultimo dato dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale;
- c) dagli enti locali, in misura dello 0,8 per cento delle somme trasferite all'ART-CAL per la spesa corrente per i servizi.

3 bis. Le aliquote di cui all'articolo 13 si applicano con riferimento alle effettive competenze, anche tenuto conto del comma 4 dell'articolo 14. La Giunta regionale può autorizzare l'utilizzo delle economie di spesa per la copertura della spesa di ulteriori servizi di trasporto pubblico locale.".

Art. 5

Modifiche all'articolo 23 della l.r. 35/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 23 della l.r.35/2015, dopo le parole "non ancora costituiti dell'ART-CAL", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione del revisore dei conti".

2. Dopo il comma 9 dell'articolo 23 della l.r. 35/2015 è aggiunto il seguente:

"10. Fino alla costituzione dell'Agenzia regionale reti e mobilità, qualora ART-CAL, in sostituzione della delega di cui al comma 22 dell'articolo 13, svolga direttamente le funzioni, può essere utilizzata quota parte delle spese di funzionamento destinate all'Agenzia regionale Reti e Mobilità; tale quota parte è determinata con criterio di proporzionalità rispetto alle attività amministrative svolte. In tali casi sono adottate le idonee misure organizzative per garantire la separazione delle funzioni di cui al primo periodo del comma 12-quater dell'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone

colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge. 21 giugno 2017, n 96.".

Art. 6

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nella presente legge, quantificati in euro 596.951,67 per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse allocate alla Missione 10, Programma 02 (U.10.02) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità.
2. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome, per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.